

Stato Plurinazionale della Bolivia

Questa scheda Paese è stata aggiornata al 09/08/2022

Lo Stato Plurinazionale della Bolivia ha ratificato la Convenzione de L'Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 12 marzo 2002 e il 1° luglio 2002 è entrata in vigore

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità Centrale

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) (Viceministero delle pari opportunità)

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (Ministero della giustizia e della trasparenza istituzionale)

Avenida 16 de julio n. 1769, La Paz

e-mail minjusticia@justicia.gob.bo

sito web www.justicia.gob.bo

Ambasciata dello Stato Plurinazionale della Bolivia in [Italia](#)

Ambasciata d'Italia nello [Stato Plurinazionale della Bolivia](#)

Ricerca Enti Autorizzati nello Stato Plurinazionale della Bolivia

Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

- gestisce le procedure di adozione internazionale e presta assistenza tecnica ai soggetti coinvolti nella procedura;

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- monitora la corretta applicazione della normativa in materia di adozione internazionale;
- cura la cooperazione con le altre Autorità centrali;
- accredita gli enti stranieri che operano nel campo delle adozioni internazionali;
- cura la conservazione della documentazione delle procedure di adozione internazionale.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- persone singole, coppie sposate o conviventi, dando prova del matrimonio o della convivenza, secondo quanto previsto dalla normativa (art. 84 del Codice);
- età superiore a 25 anni (art. 84, comma 1, lett. a) del Codice);
- in caso di coppia, uno dei due deve avere meno di 60 anni (art. 84, comma 1, lett. b) del Codice);
- differenza di età con il minore di almeno 18 anni (art. 84, comma 1, lett. a) del Codice);
- buona salute fisica e mentale avvalorate da certificato medico e valutazione psicologica (artt. 84, comma 1, lett. e) e 102, comma 1, lett. a) del Codice);
- mancanza di precedenti penali per reati dolosi (art. 84, comma 1, lett. g) del Codice).

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

Requisiti dei minori adottandi

- minori di età inferiore ai 18 anni (art. 85, comma 1, lett. b) del Codice);
- minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 85, comma 1, lett. c) del Codice), ovvero hanno rinunciato alla responsabilità genitoriale per acconsentire all'adozione, sono stati condannati per la commissione di reati contro minori, per infanticidio o femminicidio o sono stati dichiarati giudizialmente interdetti (art. 47 del Codice).

Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa boliviana:

- è data priorità all'adozione di minori con più di 4 anni, di gruppi di fratelli, di minori con disabilità o che necessitano di interventi o trattamenti medici che non comportano gravi rischi per la salute (art. 89, comma 2 del Codice);
- i genitori del minore devono fornire il proprio consenso scritto alla rinuncia alla responsabilità genitoriale ai fini dell'adozione davanti al Giudice per l'infanzia e l'adolescenza (art. 48 del Codice); nel caso in cui i genitori del minore siano adolescenti, tale consenso deve essere fornito alla presenza anche dei genitori degli stessi o del tutore.

Passaggi della procedura*

- la coppia conferisce l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato il quale trasmette il fascicolo della coppia al VIO nello Stato Plurinazionale della Bolivia (artt. 101, comma 1 e art. 256, comma 1 del Codice);
- il VIO valuta il fascicolo della coppia e, se incompleto, chiede le integrazioni necessarie (art. 256, comma 4 del Codice);

* In base a quanto indicato dagli enti autorizzati operativi nello Stato Plurinazionale della Bolivia, la tempistica, nella pratica, supera i termini previsti dalla normativa.

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- entro tre giorni dal ricevimento della documentazione, il VIO rilascia il certificato di idoneità all'adozione della coppia e la informa sul distretto o sui distretti giudiziari in cui risiedono minori adottabili in situazione di compatibilità secondo i dati del Registro Unico delle adozioni nazionali e internazionali (art. 256, comma 2 del Codice);
- la coppia presenta il certificato di idoneità e la documentazione allegata alla domanda di adozione internazionale al Garante per l'infanzia e l'adolescenza competente nel distretto individuato (art. 256, comma 3 del Codice);
- il Garante, verificati i requisiti, entro tre giorni trasmette la documentazione ricevuta al Giudice per l'infanzia e l'adolescenza (art. 256, comma 3 del Codice);
- il giudice verifica l'ammissibilità della domanda, si occupa dell'abbinamento e trasmette al VIO la documentazione relativa al minore, perché emetta il certificato di adottabilità (artt. 251 e 256 del Codice);
- il VIO, tramite l'ente autorizzato, invia alla coppia le informazioni riguardanti il minore e il provvedimento di pre-affidamento del minore emesso dal giudice (art. 251 del Codice);
- il VIO riceve la decisione della coppia sull'abbinamento e l'autorizzazione alla prosecuzione della procedura da parte dell'Autorità centrale del Paese di accoglienza e, emessa a sua volta l'autorizzazione, la trasmette al giudice insieme alla documentazione ricevuta (art. 256, commi 5-6-7 del Codice);
- il giudice emette il provvedimento di assegnazione giudiziale del minore alla coppia e autorizza la coppia a incontrare e frequentare il minore per un periodo di tre giorni consecutivi, ordinando alla struttura di accoglienza del minore di inviare una relazione conclusiva entro cinque giorni dalla scadenza del periodo (artt. 251 e 252 del Codice);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- se la relazione ha carattere positivo, viene fissata l'udienza per l'affidamento pre-adoattivo, che deve tenersi entro i seguenti cinque giorni (art. 252, comma 2 del Codice);
- il giudice dispone l'affidamento pre-adoattivo del minore alla coppia per un periodo non superiore a due mesi e ordina all'équipe interdisciplinare di seguire questa fase e di inviare una relazione conclusiva alla scadenza del periodo indicato (art. 253, comma 1, del Codice);
- se la relazione ha carattere positivo, viene fissata l'udienza conclusiva della procedura, nel corso della quale il giudice deve procedere all'ascolto del minore, tenendo in considerazione la sua età e il suo grado di sviluppo (art. 254, comma 1, lett. a, b, c) del Codice);
- dopo aver verificato i consensi del Garante e della coppia, il giudice emette la sentenza di adozione (art. 254, comma 1, lett. c, d) del Codice);
- eseguite le iscrizioni negli appositi registri e una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare lo Stato Plurinazionale della Bolivia con la coppia.

Post-adozione

L'ente autorizzato trasmette al VIO nello Stato Plurinazionale della Bolivia le relazioni concernenti l'integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza semestrale per i due anni successivi all'adozione (art. 103 del Codice).

Normativa di riferimento

- [Ley 548](#) de 17 de julio de 2014, Código Niño, Niña y Adolescente [Codice della bambina, del bambino e dell'adolescente];

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- [Ley 1168](#) de 12 de abril de 2019, Ley de abreviación procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las niñas, niños y adolescentes [Legge di abbreviazione delle procedure per garantire il rispetto del diritto alla famiglia di bambine, bambini e adolescenti];
- Ley de 1 de mayo de 2021, Ley de modificación a la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014, "Código niña, niño y adolescente", modificada por la Ley N° 1168 de 12 de abril de 2019, de Abreviación procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las niñas, niños y adolescentes [Legge che modifica la legge n. 548 del 17 luglio 2014, "Codice della bambina, del bambino e dell'adolescente", modificata dalla legge n. 1168 del 12 aprile 2019, di abbreviazione della procedura per garantire la restituzione del diritto umano alla famiglia delle bambine, dei bambini e degli e delle adolescenti];
- [Accordo bilaterale](#) tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bolivia in materia di Adozioni Internazionali, 15 febbraio 2002.

Link e allegati

- UN, Committee on the Rights of the Child, [Combined fifth and sixth periodic reports submitted by the Plurinational State of Bolivia under article 44 of the Convention, due in 2015](#), CRC/C/BOL/5-6, 17 November 2020
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Consideration of reports submitted by states parties under article 44 of the Convention, Concluding Observations: The Plurinational State of Bolivia](#), CRC/C/BOL/CO/4, 16 October 2009..